



COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO
PROVINCIA DI MODENA

*Regolamento comunale
per la disciplina delle raccolte
differenziate a fini di recupero e di tutela
igienico sanitaria ed ambientale*

Il presente regolamento:

- è stato **approvato** con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 55 del 11/09/1998 ed è **entrato in vigore** in data **23/09/1998**.



55

**COPIA**

COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO

PROVINCIA DI MODENA

Codice Fiscale e Partita IVA 00242970366
Tel.(059) 73.00.63 - Fax(059) 73.01.60

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE A FINI DI RECUPERO E DI TUTELA IGIENICO SANITARIA ED AMBIENTALE

ART. 1 - CAMPO DI APLICAZIONE E FINALITA' DEL PRESENTE TITOLO I

1. Le norme e disposizioni di cui al presente Titolo disciplinano la raccolta differenziata dei rifiuti nel Comune di Savignano sul Panaro, in ottemperanza a quanto disposto dalla L.R. 12 luglio 1994 n° 27, e in primo recepimento dei principi di cui al D. Lgs. 5 Febbraio 1997 n°22.
2. Per Raccolta Differenziata si intende l'insieme delle operazioni atte a selezionare dai rifiuti urbani e speciali assimilabili, già nelle fasi di conferimento e raccolta, le frazioni merceologiche dalle quali si possono recuperare materiali o energia, ovvero che debbono essere ridotte volumetricamente o bonificate in modo da favorirne le operazioni di smaltimento definitivo in condizioni di sicurezza.
3. Il Comune di Savignano s/P assume quale prioritario obiettivo delle attività di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti ad essi assimilati di propria competenza, la riduzione quantitativa delle frazioni destinate allo smaltimento definitivo da conseguire mediante progressiva riorganizzazione dei servizi di raccolta, secondo forme che consentano la differenziazione dei conferimenti a fini di incentivazione del recupero.
4. Il Comune di Savignano sul Panaro promuove altresì la separazione dei conferimenti di frazioni pericolose o non compatibili coi sistemi ed impianti di raccolta e smaltimento in atto, a fini di tutela igienico sanitaria ed ambientale, e di salvaguardia delle dotazioni impiantistiche e strumentali.
5. Per le su esposte finalità il Comune promuove la ricerca applicata, ed adotta i conseguenti provvedimenti, relativi all'adeguamento delle forme organizzative e dei dispositivi di raccolta, e degli impianti di trattamento e smaltimento esistenti, nonché alla programmazione di nuove modalità di gestione dei rifiuti, al fine di favorire la selezione di materiali da destinarsi al recupero, al riciclaggio, alla produzione di energia, nel rispetto di adeguati principi di tutela igienico-sanitaria per l'ambiente, la cittadinanza e gli operatori addetti.
6. Il Comune, d'intesa con l'Ente gestore, promuove in particolare la complessiva riorganizzazione delle modalità di erogazione del Servizio di raccolta dei RSU per il graduale conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'art.24 comma 1 del D.Lgs. 5/2/1997 ed agli artt. 12 e 14 della L.R. 12/7/1994 n°27.

ART.2 - MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE DELLE FRAZIONI SUSCETTIBILI DI RECUPERO O DA SOTTRARRE ALL'ORDINARIO FLUSSO DI CONFERIMENTO.

1. Ai fini di separare i flussi di conferimento dei rifiuti suscettibili di raccolta differenziata - sia per finalità di recupero che di tutela igienico sanitaria e ambientale da quelli destinati allo



smaltimento definitivo, e in attesa della complessiva riorganizzazione ed integrazione dei relativi servizi, il Comune di Savignano sul Panaro, d'intesa col soggetto gestore, attua le raccolte differenziate avvalendosi delle seguenti forme organizzative e/o strutture di conferimento:

- a) Stazioni ecologiche di base, consistenti in piazzole attrezzate su suolo pubblico sempre accessibili all'utenza, dotate di contenitori idonei al conferimento, a cura degli utenti, di diverse e distinte frazioni;
 - b) Stazioni ecologiche attrezzate, consistenti in aree attrezzate con contenitori idonei al conferimento da parte degli utenti, di diverse tipologie di rifiuti sia da recuperare sia da separare dagli ordinari flussi, dotate se del caso di dispositivi di primo trattamento dei rifiuti conferiti, custodite da personale preposto alla sorveglianza e all'assistenza degli utenti, ed accessibili in orari prestabiliti;
2. Le tipologie di raccolta differenziata o di strutture predisposte per il conferimento differenziato dei rifiuti di cui alle lett.a) e b) del precedente comma 1 corrispondono alle omologhe definizioni di cui alle Linee Guida per l'organizzazione dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e speciali pubblicate sul B.U.R. della Regione Emilia Romagna n°179 del 15/12/95;
3. Le raccolte differenziate sono istituite per le seguenti tipologie di rifiuti urbani e assimilabili:
- a) imballaggi primari in vetro alluminio e plastica, previo primo condizionamento (lavaggio) a cura degli utenti prima del conferimento, rimanendo esclusi dal conferimento gli involventi in film;
 - b) carta e cartone, d'imballaggio e non, limitatamente a frazioni perfettamente secche, e senza traccia dei materiali in precedenza contenuti per quanto riguarda carta e carbone d'imballaggio;
 - c) rifiuti vegetali di potatura e sfalcio di giardini privati e del verde pubblico;
 - d) frazione organica preselezionata derivante da utenze specialistiche;
 - e) rifiuti domestici ingombranti;
 - f) rifiuti urbani costituiti da contenitori etichettati "T" e/o "F" e/o "C" e/o "Xn" e/o "Xi", salvo che in relazione alla natura del materiale originariamente contenuto non ne sia possibile il perfetto condizionamento a cura degli utenti, così da non lasciare traccia di tale contenuto, nel qual caso rifiuti di che trattasi potranno essere conferiti come le frazioni di cui alla lett.a) del presente comma;
 - g) metalli leggeri e metalli pesanti;
 - h) materiali in legno;
 - i) contenitori di fitofarmaci, previo primo condizionamento a lavaggio a cura degli utenti;
 - l) pile esauste e farmaci scaduti;
4. Relativamente ai rifiuti di cui al comma 3 del presente articolo si prevedono le seguenti modalità di conferimento:

TIPOLOGIE RIFIUTI	MODALITA' DI CONFERIMENTO
C.3, lett.a): imballaggi primari in vetro, alluminio, e plastica.	<ul style="list-style-type: none">• Stazione ecologica attrezzata;• Contenitori integrativi posti in opera nella compagine urbana;
C.3, lett.b): Carta e cartone d'imballaggio e non.	<ul style="list-style-type: none">• Stazione ecologica attrezzata;• Contenitori integrativi posti in opera nella compagine urbana;

TIPOLOGIE RIFIUTI	MODALITA' DI CONFERIMENTO
C.3, lett.c): Rifiuti vegetali di potatura e sfalcio di giardini privati e del verde pubblico.	• Stazione ecologica attrezzata;
C.3, lett.d): Frazione organica preselezionata derivante da utenze specialistiche.	• Stazione ecologica attrezzata;
C.3, lett.e): Rifiuti domestici ingombranti.	• Stazione ecologica attrezzata;
C.3, lett.f): Rifiuti urbani costituiti da contenitori etichettati, compresi barattolame con residui di vernici e toner.	• Stazione ecologica attrezzata;
C.3, lett.g): Metalli leggeri e pesanti.	• Stazione ecologica attrezzata;
C.3, lett.h): Materiali in legno.	• Stazione ecologica attrezzata;
C.3, lett.i): Contenitori di fitofarmaci.	• Stazione ecologica attrezzata;
C.3, lett.l): Pile esauste e farmaci scaduti.	• Stazione ecologica attrezzata; • Contenitori integrativi presso la rete commerciale;

5. Presso la stazione ecologica attrezzata sono inoltre predisposti contenitori e spazi attrezzati per il conferimento differenziato e separato dei rifiuti appartenenti alle seguenti tipologie:
- rifiuti inerti di piccole demolizioni domestiche;
 - rifiuti costituiti da beni durevoli ed altri materiali in legno;
 - rifiuti costituiti da beni durevoli di metallo ferroso e non ferroso;
 - frigoriferi;
 - oli alimentari esausti;
 - oli lubrificanti esausti;
 - batterie al piombo;
 - tappi di sughero.

ART.3 - ISTITUZIONE, ATTIVAZIONE E MODALITA' DI ESERCIZIO DEI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA.

1. L'istituzione e l'attivazione dei Servizi di Raccolta Differenziata interviene in esecuzione diretta delle disposizioni del presente Regolamento, concernenti anche la conferma e/o la riorganizzazione delle Raccolte Differenziate già in corso, all'atto dell'entrata in vigore delle presenti norme;
2. I successivi commi 4 e 5 del presente articolo, stabiliscono il carattere obbligatorio o facoltativo del conferimento ai relativi servizi e/o strutture, e possono altresì prevedere eventuali particolari categorie di soggetti obbligati.
3. L'attivazione operativa delle Raccolte Differenziate a fini di recupero, istituite secondo le modalità di cui al presente articolo, può intervenire anche mediante convenzioni con Enti o Ditte private.
4. Salvo che per quanto conferito ad Associazioni ed Enti riconosciuti che svolgano attività di raccolta finalizzata al recupero per fini benefico - caritativi, di cui al successivo art.4, è obbligatorio il conferimento dei rifiuti di origine domestica alle forme di raccolta differenziata di cui alla tabella del precedente art.2 comma 4, relativamente alle tipologie di seguito elencate,

con conseguente divieto di conferimento dei corrispondenti rifiuti nei contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti destinati allo smaltimento:

- imballaggi primari in vetro alluminio e plastica: nei limiti dei rifiuti di pezzatura idonea al conferimento negli appositi contenitori;
- carta e cartone di imballaggio e non: limitatamente agli imballaggi, previa riduzione volumetrica a cura del conferitore, e alla carta di giornali e riviste di rifiuto;
- rifiuti vegetali di giardini privati: salva l'ipotesi di autocompostaggio adeguatamente documentata, ai fini del conseguimento degli sgravi tariffari previsti dal vigente Regolamento di applicazione della Tassa RSU, ovvero dal sistema tariffario sostitutivo della Tassa RSU di cui al Titolo IV del D.Lgs.22/97;
- rifiuti domestici ingombranti;
- rifiuti già classificati come R.U.P.;

5. E' obbligatorio il conferimento alle forme di raccolta differenziata di cui alla tabella del precedente art.2 comma 4, dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani ai sensi del presente Regolamento e successive modifiche e integrazioni, da parte delle utenze che li producono:

- relativamente alle tipologie successivamente elencate, con conseguente divieto di conferimento dei corrispondenti rifiuti all'ordinario servizio di raccolta, fatta salva, in alternativa, l'ipotesi di conferimento a ditte e/o imprese autorizzate delle frazioni effettivamente destinate al recupero, e perciò sottratte al regime di privativa comunale ai sensi dell'art.21 comma 7 del D.Lgs.22/97:
 - imballaggi primari in vetro alluminio e plastica: nei limiti dei rifiuti di pezzatura idonea al conferimento negli appositi contenitori;
 - carta e cartone di imballaggio e non: limitatamente agli imballaggi, previa riduzione volumetrica, e ai rifiuti cartacei costituiti da giornali, riviste, libri, stampanti, tabulati di computers e centri elaborazione dati, documenti d'archivio e simili.

6. Possono essere altresì istituite, con ordinanza del Sindaco, in ambiti circoscritti del territorio comunale, raccolte differenziate per fini statistiche conoscitive, e/o per la sperimentazione o comparazione dell'efficienza e dell'efficacia di nuove forme di raccolta differenziata in relazione all'esigenza di operare preventive verifiche di fattibilità tecnico economica prima di un'attivazione a scala urbana.


ART.4 - MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE

1. I contenitori destinati al conferimento differenziato dei rifiuti messi in opera su suolo pubblico dal Gestore, organizzati in stazioni ecologiche di base o inseriti nella compagine urbana quali contenitori integrativi, corrispondono alle seguenti tipologie:

- a) Campane della capacità di 2000 litri per la raccolta di vetro e lattine;
- b) Cassonetti della capacità di 3200 litri per cartoni di imballaggi primari in plastica;

I contenitori devono essere collocati, distribuiti e gestiti in modo da garantire gli standards minimi e le frequenze di svuotamento di cui alla sottoriportata tabella:

TIPOLOGIA CONTENITORE	DENSITA' MINIMA	FREQUENZA SVUOTAMENTO
Campane vetro/lattine	1 ogni 400 abitanti	1 ogni 20 ÷ 25
Cassonetti cartone/carta	1 ogni 400 abitanti	1 ogni 20 ÷ 25
Cassonetti plastica	1 ogni 400 abitanti	1 ogni 20 ÷ 25

- 
2. Le caratteristiche, la capacità e la frequenza di svuotamento dei contenitori da destinare alla raccolta differenziata della frazione organica domestica, sono definite attraverso l'ordinanza sindacale istitutiva del relativo servizio.
 3. Gli orari di apertura e accesso della Stazione ecologica attrezzata sono indicati all'ingresso della stazione e saranno i seguenti:
ORARIO INVERNALE: 8,30 - 12,30 / 14,30 - 18,30;
ORARIO ESTIVO: 8,30 - 12,30 / 15,00 - 19,00;

ART.5 - OBBLIGHI IN CAPO AI SOGGETTI CHE ESERCITANO ATTIVITA' DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, E/O GESTISCONO LE RELATIVE STRUTTURE

1. Il Soggetto Gestore del Pubblico Servizio, e gli Enti o imprese che, anche su mandato del Gestore e/o del Comune, gestiscono servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani sono tenuti alla manutenzione e pulizia dei contenitori e all'asporto dalle piazzole di appoggio di eventuali materiali o loro frammenti fuoriusciti nel corso delle operazioni di travaso.
2. Il soggetto Gestore del pubblico servizio è tenuto ad inoltrare annualmente al Sindaco, presso il Settore Risorse e Tutela Ambientale del Comune di Savignano s/P, un rapporto di rendicontazione annuale sui quantitativi dei materiali recuperati e avviati al riciclo, distinto per categorie di materiali e per forme e modalità di raccolta differenziata, articolato in resoconti trimestrali e in un resoconto conclusivo.
3. L'obbligo di rendicontazione annuale sui quantitativi e sui materiali raccolti e avviati al recupero nel territorio comunale ricade anche sulle imprese o enti che recuperano dai produttori rifiuti assimilati ai rifiuti urbani esclusi dal regime di privativa comunale, e sugli Enti ed Associazioni di cui al successivo art.37 che attuano raccolte a fini benefico - caritativi.


ART.6 - OBBLIGHI DEI CONFERITORI AI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Fermo restando il divieto di conferimento nei contenitori predisposti per i rifiuti destinati allo smaltimento delle tipologie e frazioni di rifiuto oggetto di raccolta differenziata obbligatoria, gli utenti dei servizi di raccolta differenziata devono attenersi alle seguenti disposizioni:
 - Divieto di immissione di rifiuti diversi da quelli prescritti per le singole tipologie di contenitori;
 - Divieto di abbandono di rifiuti e materiali all'esterno dei contenitori, o all'esterno delle stazioni ecologiche attrezzate;
 - Divieto di asporto di materiali dai contenitori e/o di cernita dei materiali medesimi;
 - Divieto di spostamento dei contenitori posti su suolo pubblico;
 - Divieto di accesso alle stazioni ecologiche attrezzate al di fuori degli orari di apertura al pubblico;
 - Obbligo di rispettare le indicazioni del personale di sorveglianza, e della cartellonistica appositamente predisposta, nel conferimento dei rifiuti presso le stazioni ecologiche attrezzate.

ART.7 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Le sanzioni amministrative per l'inottemperanza alle disposizioni di cui agli artt.3,4,5 e 6 del presente Regolamento sono determinate con le modalità di cui all'art.36 del regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati.

ART.8 - FORME DI RACCOLTA ATTUATE DA ENTI E ASSOCIAZIONI A FINI BENEFICO CARITATIVI E AMBIENTALI.

- 
1. Le forme di raccolta finalizzata effettuata direttamente da associazioni, organizzazioni ed istituzioni che operano per scopi ambientali o benefico - caritativi senza finalità di lucro in regime di volontariato, concorrono agli obiettivi di recupero perseguiti dal Comune di Savignano sul Panaro nella gestione dei rifiuti.
 2. Tali Associazioni possono organizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, forme di raccolta porta a porta di materiali tessili e cartacei o di altri materiali, da concordare con l'Amministrazione Comunale, col solo ulteriore obbligo di rendicontazione annuale dei materiali e quantitativi recuperati, distinti per tipologia.
 3. Per l'eventuale messa in opera di propri contenitori su suolo pubblico le Associazioni, Organizzazioni e/o Enti di cui al comma 1 dovranno ottenere specifica autorizzazione dal Comune, con sottoscrizione di apposita convenzione concernente le modalità di assoggettamento agli obblighi di cui all'art.5, il rispetto delle norme di sicurezza, l'assenza di disturbo per la circolazione e per i servizi di nettezza urbana, il decoro e la salubrità dei siti ove siano collocati i contenitori;
 4. Le raccolte finalizzate di cui al presente articolo devono riguardare rifiuti e materiali di provenienza domestica, restando inoltre in ogni caso esclusi:
 - frazione organica dei rifiuti urbani;
 - rifiuti vegetali di aree verdi e di giardini;
 - rifiuti urbani pericolosi;
 - rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani;
 - oli e batterie di auto.

ART.9 - INCENTIVI ALLE RACCOLTE DIFFERENZIATE

1. Le fattispecie per le quali il conferimento dei rifiuti ai servizi di raccolta differenziata o l'accertata destinazione al recupero diano luogo a riduzioni tariffarie sono disciplinate dal vigente Regolamento di applicazione della Tassa RSU.
2. Sono inoltre riconosciuti attestati di benemerenzza, ed eventuali premi, agli istituti scolastici maggiormente distintisi, per resa, nelle raccolte differenziale organizzate presso le scuole del territorio comunale, nell'ambito delle iniziative di educazione e promozione ambientale sviluppate dall'Amministrazione.
3. Contributi e incentivi possono essere altresì riconosciuti agli organismi associativi e partecipativi di cui all'art.8 secondo modalità definite nell'ambito degli accordi e delle intese di cui al c.2 del medesimo art.8.

COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO
Al sensi dell'art. 14 della Legge 4/1/1968
n. 15, certificato in tre copie, redatta
su due fogli
è conforme all'originale, di cui il
Savignano sul Panaro
CAPOSECRETARIO COMUNALE

